



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 61

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa L. Castiglione

OGGETTO:

Elezioni Ordini provinciali 2018-2020.

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali degli Ordini provinciali per il triennio 2018 – 2020 si trasmettono, come di consueto, le indicazioni di maggior interesse, oltre che la modulistica di riferimento.

A tale proposito, si ricorda che la convocazione deve avvenire entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade (art. 2, co. 5, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e art. 14, co. 1, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221).

Le norme sopra richiamate, di natura inderogabile, indicano solo il termine entro il quale indire le elezioni, ma non anche il termine iniziale di tale procedura.

Il Ministero della Salute, con nota dell'8 giugno 2017, che ad ogni buon fine alleghiamo, nel ribadire quanto indicato nella già nota circolare del 29 aprile 2011, n. prot. 21943, ha individuato il periodo temporale entro il quale convocare le Assemblee elettorali, compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, considerato che la convocazione a ridosso delle ferie estive potrebbe ostacolare il raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità delle elezioni.

Resta fermo che le operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi istituzionali devono essere completate entro il 31 dicembre 2017, termine di scadenza del triennio 2015-2017.

Si evidenzia inoltre, così come per le precedenti tornate elettorali, l'articolo 2, commi 3 e 5, della Legge istitutiva – modificato dall'articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge del 14 maggio 2005, n. 80 – che prevedono testualmente:

- *“Le votazioni dovranno aver luogo in **tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo**”;*

- *“I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito **almeno dieci***

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."

L'avviso di convocazione deve contenere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, l'indicazione dei **membri del Consiglio uscente**, dei **giorni delle votazioni**, nonché, per ciascun giorno, **dell'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni**.

Al riguardo si evidenzia, secondo l'orientamento costante della CCEPS, che *"Le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, le modalità di convocazione e di votazione sono per loro natura inderogabili; pertanto, la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali"* (dec. CCEPS n. 19 del 25 giugno 2012, dec. CCEPS n. 14 del 21 giugno 2010).

Pertanto, le modalità di convocazione da seguire a pena di nullità (compresa ovviamente la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito della FNOMCeO almeno dieci giorni prima delle elezioni) sono esclusivamente quelle indicate nel sopra citato articolo 2.

Nel caso di utilizzo della posta prioritaria, l'Ordine predisporrà le buste contenenti la convocazione e il relativo elenco che dovrà essere presentato all'Ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione.

L'Ordine, infatti, come sopra evidenziato, ha soltanto l'onere di dare prova dell'effettivo invio della convocazione.

Per quanto concerne l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che, durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni, risultino sospesi dall'esercizio della professione, occorre precisare quanto segue.

Nel caso di esecutività della sospensione, a seguito di procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni di elezione, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato.

Nell'ipotesi in cui il sanitario risulti sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione dev'essere, comunque, spedito anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* dell'invio dell'avviso di convocazione risiede nel fatto che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe, prima o durante il tempo utile per l'espressione di voto, venir meno e quindi cadere la preclusione prevista dal legislatore.

Conseguentemente, qualora il sanitario convocato risulti ancora sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle operazioni di voto, non godrà dell'elettorato attivo e, pertanto, non dovrà essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

Mentre la legge istitutiva esclude, quindi, i sanitari sospesi dall'elettorato attivo, nulla prevede riguardo all'elettorato passivo.

Nel silenzio della legge e della giurisprudenza della CCEPS, si ritiene che possano essere eletti tutti gli iscritti agli Albi, compresi coloro che risultino sospesi.

E' opportuno segnalare, in materia di procedure elettorali degli Ordini, quanto previsto nella decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 25 del 14 ottobre 2005.

In tale decisione, la Commissione Centrale ha chiarito che **costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la discordanza tra il numero delle schede e relative buste consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate quando tale differenza possa contribuire a modificare il risultato elettorale tra gli eletti.**

Ulteriore motivo di **nullità delle operazioni elettorali** è costituito dalla **mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni elettorali pagina per pagina.**

La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende infatti, in astratto, possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate e l'alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ricorda, inoltre, come già chiarito in occasione della precedente tornata elettorale, che la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 18047 del 4 Agosto 2010, mutando orientamento rispetto alla giurisprudenza precedente, ha stabilito che **le schede elettorali sono valide anche nel caso in cui contengano un numero di preferenze inferiore a quello dei componenti da eleggere.**

La modulistica allegata consiste, come sempre, nelle istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nel fac-simile delle schede elettorali e nello schema di verbale.

Come per gli anni passati, gli Ordini, qualora dovessero avere dubbi procedurali, potranno contattare l'Ufficio legale, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 ai seguenti recapiti:

- 06.36.20.32.02
- 06.36.20.32.66

mentre, al di fuori dell'orario di ufficio, potranno contattare il Responsabile dell'Ufficio legale – Dott. Marco Poladas – al seguente numero telefonico: 334/6679434.

Cordiali saluti


IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani